



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

I SEZIONE CIVILE

Il giudice dott.ssa Aurelia Cuomo,

letti gli atti, sciolta la riserva di cui all'udienza del 16.06.2018;

-rilevato, quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 649 c.p.c. stabilisce che "il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, *quando ricorrono gravi motivi*, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.";

-evidenziato che, secondo la giurisprudenza di merito, i "*gravi motivi*" di cui sopra possono attenere al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (*cf. in tal senso: Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321; Pretura Termini Imerese, 03 dicembre 1996 in Giur. it. 1998, 54; Tribunale Piacenza, 03 ottobre 1994 in Foro it. 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 08 febbraio 1992, n. 1410 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2; Pretura Roma, 06 dicembre 1982 in Dir. lav. 1983, II,138*);

- evidenziato che gli oppositori chiedono la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, lamentando la nullità del contratto di fidejussione dagli stessi concluso nonché l'applicazione di interessi usurari, anatocismo, illegittimo esercizio dello jus variandi ed applicazione di spese e costi non dovuti;

- evidenziato che s.p.a. contesta la sussumibilità del contratto in questione nel genus della fidejussione, assumendo trattarsi invece di un contratto autonomo di garanzia;

- evidenziato altresì che risulta depositata agli atti, telematicamente, copia del contratto in essere tra le parti, la quale tuttavia non risulta leggibile nel suo contenuto ma solo nella denominazione "fidejussione omnibus", con ciò suffragando l'assunto di parte opponente sotto il profilo del fumus;

- rilevato che in merito al *periculum in mora* gli oppositori hanno evidenziato il pericolo per essi derivante dall'esecuzione del decreto in oggetto, sotto forma di esecuzione immobiliare;

- ritenuta, pertanto, accoglibile l'istanza di parte opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;

letto l' art. 649 c.p.c.;

- rilevato altresì che non risulta espletato il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti;

P.Q.M.



Sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegna alle parti termine di giorni 15 decorrente dalla comunicazione della presente per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, onerando a ciò la parte più diligente. Fissa per il prosieguo l'udienza del 28 marzo 2019, ore 9.30.

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 21.05.2018

Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo

